

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Giovanna Russo - presidente

dott. Giuseppe Di Salvo - giudice

dott. Fabio De Palo - giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sull'opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria n. 2/2008 a carico di ALITALIA EXPRESS s.p.a., proposta da GIACCHIERI S.A.S. DI ANTONIO FERRARA, rappresentata e difesa dall'avv. Sabatino Alessio Marrama, nei confronti dei commissari straordinari, rappresentati e difesi dall'avv. Armando Di Nosse

IL CASO
La GIACCHIERI S.A.S. DI ANTONIO FERRARA ha presentato domanda di ammissione al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria a carico di Alitalia Express s.p.a. (n. 2/2008) - in via privilegiata ex art. 1023 cod. nav. - per un credito capitale di euro 34.596,98 maturato in conseguenza di prestazioni che indica come afferenti alla "conservazione" degli aeromobili interessati.

Il Giudice Delegato ha ammesso il credito al passivo - per l'importo richiesto di euro 34.596,98 - in via solo chirografaria.

Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo in data 1.6.2011 e la società ricorrente ha proposto tempestiva opposizione ex art. 98 L.F., insistendo per il riconoscimento del privilegio speciale ex 1023 cod. nav..

La procedura - nel costituirsi - ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione, chiedendone l'integrale rigetto.

All'udienza del 24.4.2013 - senza l'espletamento di attività istruttorie - il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.

L'opposizione - sulla base di tali brevi premesse - deve essere rigettata.

La società ricorrente - nella domanda d'ammissione depositata il 13.1.2009 - ha invocato il privilegio speciale mobiliare ex art. 1023 cod. nav. senza innanzitutto assolvere all'onere preliminare di una specifica indicazione degli aeromobili sui quali avrebbe dovuto essere esercitato (ex art. 93, terzo comma, n. 4, L. F.).

Ne consegue che - ai sensi dell'art. 93, quarto comma, L. F. - il credito doveva essere necessariamente considerato chirografario.

La specificazione dei singoli aeromobili è stata tardivamente effettuata in questa sede (cfr. punto 11 dell'atto d'opposizione) e comunque non chiarisce se tali beni rientrano o meno nel singolo patrimonio di Alitalia Express s.p.a. (a nulla rilevando - data l'autonomia giuridica dei soggetti e delle relative procedure concorsuali - la loro eventuale titolarità in capo ad altre società del gruppo pure sottoposte ad amministrazione straordinaria).

Si tratta di valutazioni preliminari del tutto assorbenti e tali da rendere superfluo ogni rilievo di merito circa l'effettiva riconducibilità o meno delle prestazioni dedotte all'ipotesi di privilegio invocata ex art. 1023 cod. nav..

Le spese processuali - da liquidare sulla base del D.M. 140/2012 - seguono per intero la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta l'opposizione;

condanna la società opponente a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 3.000,00 per soli compensi, oltre Iva e Cassa come per legge.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2/5/2013

Così deciso nella camera di consiglio del 2/5/2013

MON. 281/13 - REP 9185/13
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il - 9 MAG. 2013

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Cecilia Pasero

[Handwritten signature]

IL CASO.it